

**ATTI DI INDIRIZZO***Risoluzioni in Commissione:*

Le Commissioni X e XI,  
premessi che:

a Torino si è tenuto nei giorni scorsi un incontro promosso da CGIL, CISL e UIL con i parlamentari, le istituzioni e le rappresentanze politiche del Piemonte per rispondere all'allarmante situazione di crisi in cui versa il settore manifatturiero/industriale della regione, a cominciare ovviamente ma non soltanto dal gruppo FIAT;

è stato verificato che la congiuntura negativa, che si era già manifestata in Piemonte nel 2003, si è protratta e aggravata nel 2004 estendendosi, oltre ai settori automotive e tessile, ad altri settori manifatturieri ed a quelli più direttamente collegati al ciclo produttivo, che spesso sono privi di ammortizzatori sociali;

i dati del ricorso alla CIGC, alla CIGO e alla mobilità nell'anno 2004, il numero delle aziende fallite e di quelle che presentano problemi finanziari, le previsioni di crescita per il 2005 che continuano, come nel passato triennio, ad essere inferiori a quelle nazionali, testimoniano l'urgenza e l'indispensabilità che vengano assunti tutti quei provvedimenti utili ad aiutare il Piemonte ad affrontare e uscire dall'emergenza più grave che abbia mai vissuto;

basti ricordare che nel 2004 sono stati inseriti nelle liste di mobilità 14.933 lavoratori, per il 40 per cento senza indennità, mentre sono state già esperite procedure che sanciscono il licenziamento nei prossimi mesi di altri 8.346 lavoratori; tali liste di mobilità evidenziano la crescita dei soggetti nelle fasce di età centrali, fra i 30 e i 49 anni, l'incremento generalizzato dei soggetti non indennizzati provenienti dalle imprese minori e la preoccupante espansione dei casi di espulsione dal lavoro nei comparti del commercio e dei

servizi alle imprese (pulizia, eccetera), anche in relazione alle difficoltà attraversate dai settori dell'informatica e delle telecomunicazioni;

altro dato allarmante riguarda il forte incremento del ricorso alla CIGS per motivi patologici (crisi, cessata attività, procedure concorsuali); per quasi tutte le imprese l'ammortizzatore scadrà nell'anno entrante, così che, in assenza di deroghe e/o proroghe, circa 10.000 persone rischiano il posto di lavoro nel corso del 2005;

parallelamente si ha un continuo e massiccio ricorso alla CIGO (oltre 11,7 milioni di ore autorizzate nel solo primo semestre del 2004), con un centinaio di imprese, inclusa la FIAT, che stanno per esaurire il numero delle settimane autorizzate nel biennio, per un totale di oltre 40.000 addetti;

la crisi sta pesantemente attaccando anche settori quali la subfornitura, l'edilizia, eccetera;

considerato che:

occorre intervenire senza ritardo per dare risposte urgenti all'emorragia dei posti di lavoro in Piemonte, che rischia fra l'altro di disperdere in maniera irreversibile un prezioso patrimonio di competenze e di professionalità;

per la storica e massiccia presenza del settore industriale e per la grave crisi che interessa il gruppo FIAT, il Piemonte merita di essere considerato e trattato come « caso nazionale », a partire, così come si è fatto per altre regioni e comparti imprenditoriali, da risposte fattive sugli ammortizzatori sociali,

impegnano il Governo

ad adottare iniziative normative volta a:

a) escludere dal computo del limite massimo di utilizzo della CIGO i periodi di integrazione ordinaria fruiti nel biennio 2003-2004 dalle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o

sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, nonché dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento;

b) aumentare le risorse stanziare per la CIGS, che si sono già rivelate gravemente insufficienti nel 2004;

c) consentire deroghe alla durata dell'integrazione straordinaria demandando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti già previsti nonché concessioni senza soluzione di continuità nel quadro di specifici accordi raggiunti in sede regionale e validati in sede ministeriale;

d) prorogare la CIGS per crisi aziendali fino a 24 mesi nel caso di programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, previo accertamento che nei primi 12 mesi è stato avviato il piano di gestione delle eccedenze occupazionali;

e) consentire la stipula in sede regionale, per tutto l'anno 2005, dei contratti di solidarietà anche in deroga alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 2 agosto 2002 e 16 settembre 2003;

f) prorogare almeno a fine 2005 la CIGS per le imprese artigiane del settore abbigliamento ubicate nella regione Piemonte, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 25 maggio 2004;

g) consentire l'accesso alla CIGS e alla CIGO ai comparti, quali imprese di pulizia, piccole imprese di informatica, eccetera, più direttamente collegati al ciclo produttivo delle aziende clienti che versano in situazione di crisi in Piemonte.

(7-00530) « Guerzoni, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Cima, Buemi, Nigra, Vertone, Grandi, Cennamo, Crisci, Fluvi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti ».

La IV Commissione,

premessi che:

l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, stabilisce, al comma 2, che « al personale militare in servizio all'estero competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali ovvero da norme proprie dell'Organismo internazionale accettate dall'Autorità Nazionale »; al comma 7, che « la licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile »;

l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 stabilisce, al comma 3, che: « la licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero, di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, non abbia fruito della licenza ordinaria nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio »;

la legge 8 luglio 1961, n. 642 in materia di trattamento economico del personale delle Forze Armate destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni, Rappresentanze, Enti, Comandi od Organismi Internazionali stabilisce all'articolo 5, che: « la licenza ordinaria non fruita si cumula con quella dell'anno successivo. Durante la licenza ordinaria l'assegno di lungo servizio all'estero (A.L.S.E.) viene ridotto della metà »,

impegna il Governo:

a dare pronta e completa attuazione al principio enunciato nell'articolo 12, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per il quale « la licenza ordinaria del personale militare è un diritto irrinunciabile e non monetizzabile » prevedendo, a mezzo di apposito decreto del Ministro della Difesa, che il personale delle Forze Armate che all'atto del trasferimento isolato all'estero, ai sensi della legge 8 luglio 1961, n. 642 non abbia usufruito, a qualsiasi titolo, dell'intera licenza ordinaria spettante,

conserva il diritto di usufruirne entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della data di trasferimento all'estero, con il trattamento economico previsto per la fattispecie di cui all'articolo 5 della suddetta legge e che la suddetta disposizione abbia efficacia per la licenza ordinaria maturata a partire dal 1° gennaio 2004».

(7-00533)

« Ascierito ».

La VIII Commissione,

considerato che:

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, ha disciplinato la definizione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 196 del 2004, è intervenuta sulla predetta disposizione, prevedendo, tra l'altro, la necessità che le regioni emanassero — nei tempi definiti con legge statale — norme attuative della sanatoria edilizia come disciplinata dal decreto-legge n. 269;

il Consiglio regionale della Regione Campania ha approvato la legge regionale n. 10 del 18 novembre 2004, con cui ha inteso dare applicazione alle disposizioni sulla sanatoria degli abusi edilizi sul proprio territorio;

tale legge regionale è stata emanata in palese ritardo rispetto ai termini definiti dalla legge statale, in ossequio alla sentenza n. 196 del 2004;

inoltre, la legge regionale n. 10 contiene uno stravolgimento dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché della stessa legge n. 47 del 1985, il cui articolo 31 aveva già disciplinato la sanatoria di abusi edilizi;

sempre la legge regionale n. 10 sembra negare, addirittura, la sanatoria di numerose categorie di abusi edilizi, se è vero che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che « non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive che hanno com-

portato la realizzazione di nuove costruzioni difformi dalle norme urbanistiche (...) »;

non risulta infatti comprensibile ai firmatari del presente atto come possa essere effettuata una sanatoria dei soli interventi edilizi « conformi », configurandosi quasi sempre l'abuso edilizio come intervento in difformità dallo strumento urbanistico;

l'articolo 4 della legge regionale n. 10 prevede altresì limiti volumetrici eccessivamente restrittivi, tali da rendere — di fatto — impraticabile la sanatoria di qualsiasi abuso edilizio, tranne che di limitatissima entità;

i citati articoli finiscono pertanto per rendere inapplicabile la legge dello Stato sul territorio campano, con ciò ponendosi in grave contrasto con lo stesso Titolo V della Costituzione;

l'articolo 6 della legge regionale n. 10, peraltro, dispone, al comma 1, un aumento del dieci per cento della misura dell'oblazione richiesta dal decreto-legge n. 269 del 2003 per l'accesso alla sanatoria, nonché degli oneri concessori;

anche in tal caso, vi è un palese contrasto con la Costituzione e con la stessa sentenza n. 196 del 2004, che ha chiaramente precisato che i limiti fissati dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono da considerarsi « limiti massimi », oltre i quali non è ammissibile un intervento regionale, che può, semmai, intervenire per ridurre i limiti stessi;

non vi sono dunque le condizioni per poter ritenere legittimo l'intervento normativo del Consiglio regionale della Campania;

impegna il Governo

ad impugnare di fronte alla Corte costituzionale, ove ne ravvisi i presupposti, la citata legge regionale n. 10 del 18 novembre 2004.

(7-00532)

« Brusco, Milanese ».

La IX Commissione,

tenuto conto che, a seguito del fallimento della società Volare, gli *slot* alla stessa attribuiti per i collegamenti aerei da Palermo a Milano Linate risultano, di fatto, non più assegnati, con un forte impatto e gravi danni sia per i passeggeri della Sicilia sia per i traffici commerciali con l'isola;

richiamato il ruolo svolto dall'ENAC per l'assegnazione degli *slot*, con particolare riferimento alla valutazione dei profili di interesse pubblico in tale contesto;

sottolineata l'importanza di assicurare collegamenti aerei certi tra la Sicilia ed il resto d'Italia, con particolare riferimento alle città del nord Italia, tenuto conto che tali collegamenti rappresentano un elemento essenziale per il raggiungimento del fondamentale interesse pubblico della continuità territoriale;

evidenziata quindi l'urgente e non più procrastinabile necessità di intervenire — anche alla luce del ruolo di autorità di vigilanza svolto dall'ENAC — facendo in modo che tali collegamenti siano quanto prima ristabiliti e che l'Assoclearance, che gestisce l'assegnazione degli *slot* in tutta Europa e in Italia, proceda tempestivamente alla riassegnazione degli « spazi vuoti » conseguenti al fallimento della società Volare che ha dato luogo, di fatto, ad un « congelamento » degli stessi, o comunque che venga assicurato quanto prima il ripristino dei collegamenti aerei tra Catania e Palermo e Milano Linate;

ribadita quindi la necessità di intervenire in tempi rapidi per superare una situazione di estrema gravità che dà luogo, di fatto, ad un blocco della circolazione e, quindi del servizio pubblico, per i collegamenti tra la Sicilia ed il resto d'Italia;

sottolineato come la questione dell'assegnazione degli *slot* rappresenti un punto nodale nell'ambito del tema dello sviluppo aeroportuale italiano e della capacità aeroportuale, ed evidenziata quindi l'opportunità di valutare attentamente la possibilità di rivedere l'attuale quadro

normativo che prevede una gestione dello *slot* in maniera privatistica o affidata ai singoli utilizzatori,

impegna il Governo

ad intervenire quanto prima affinché siano adottate tutte le misure necessarie per ristabilire collegamenti aerei certi e continui tra le principali città della Sicilia e del Nord Italia, in modo da attuare concretamente l'obiettivo della continuità territoriale ed il diritto alla circolazione degli utenti.

(7-00531)

« Giuseppe Gianni ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA

#### DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interrogazione a risposta scritta:*

CENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri si è avvalsa negli anni dell'impiego di personale in posizione di comando e fuori ruolo, beneficiando della possibilità di una più rapida rimodulazione delle risorse umane in ragione delle proprie effettive necessità funzionali ed organizzative ed ha acquisito una dotazione di personale qualificato con notevole esperienza e peculiare professionalità, non rinvenibile nell'ambito del personale dei ruoli;

il contingente di personale comanda-to e fuori ruolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (ammontante a circa 753 dipendenti, come risulta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2003) costituisce, a fronte di un utilizzo pluriennale, un patrimonio di cultura, professionalità e competenza, indispensabile alla funzionalità dell'Amministrazione;

i provvedimenti nei confronti del personale in comando vengono reiterati da molti anni, con ciò dimostrandosi, inequi-